PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

2° DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE E GESTIONE RISORSE
U.O. TRIBUTI PROVINCIALI *- FITTI ATTIVI E PASSIVI*

Deliberazione n. 271 **del** 29 DIC. 2011

OGGETTO: Tariffa Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) per l'anno 2012.

L'anno duemilaundici il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE, nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

				PRESENTE
1.	Presidente On. Avv.	Giovanni Cesare	**RICEVUTO**	SI
2.	Assessore Dott.	Antonino	**TERRANOVA**	Si
3.	Assessore Dott.	Michele	**BISIGNANO**	Si
4.	Assessore Sig.	Renato	**FICHERA**	Si
5.	Assessore Dott.	Rosario	**CATALFAMO**	NO
6.	Assessore Dott.	Carmelo	**TORRE**	Si
7.	Assessore Dott.	Pasquale	**MONEA**	SI
8.	Assessore Dott.	Salvatore	**SCHEMBRI**	Si
9.	Assessore Prof..	Giuseppe	**DI BARTOLO**	Si
10.	Assessore Dott.	Maria Rosaria	**CUSUMANO**	NO
11.	Assessore Dott.	Maria	**PERRONE**	Si
12.	Assessore Sig.	Giuseppe	**MARTELLI**	NO
13.	Assessore Dott.	Mario	**D'AGOSTINO**	NO
14.	Assessore Dott.	Rosario	**VENTIMIGLIA**	Si

Assume la Presidenza *On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO*

Partecipa il Segretario Generale *Comm. Dott. Giuseppe SPADARO*

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Il Presidente
dichiara l'urgenza di provvedere in merito, pertanto che la presente delibera sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91.
LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti delibera la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

2° DIPARTIMENTO *GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, ECONOMATO*
TRIBUTI PROVINCIALI *- FITTI ATTIVI E PASSIVI*

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: ***Dott. Antonino Calabrò***

PROPOSTA

OGGETTO: TARIFFA IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) PER L'ANNO 2012

PREMESSO

CHE con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 168 del 28/12/1998, in attuazione del disposto dell'art. 56 del D.Lgs. 446/1997, veniva istituita, con decorrenza 01/01/1999, l'Imposta Provinciale sulle formalità di Trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.);

CHE l'art. 1 comma 154 della legge 296/2006 – Finanziaria 2007 ha dato facoltà alle Provincie di deliberare l'aumento della predetta imposta fino alla misura massima del 30% della tariffa minima stabilita dal Ministero delle Finanze;

CHE è intervenuto l'art. 77 bis della legge 133/2008 che sospende il potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi locali;

CHE con deliberazione della Giunta Provinciale **N° 387 del 13/12/2010** l'imposta è stata confermata, per l'anno 2011, nella misura del **25%** della tariffa minima stabilita dal Ministero delle Finanze, in virtù della normativa in vigore al momento dell'approvazione della medesima deliberazione ed è stato stato dato mandato al Dirigente competente di predisporre tempestivamente proposta di modifica del Regolamento I.P.T. con l'indicazione delle agevolazioni previste dalla normativa vigente;

CHE questo Ufficio Tributi ha predisposto il nuovo Regolamento I.P.T. il quale, previa approvazione del Consiglio Provinciale, prevede ulteriori esenzione ed agevolazioni per determinate categorie oltre a quelle previste per legge;

CHE il comma 2 dell'art. 12 del Regolamento Provinciale, in conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 56 del D.Lgs 446/97, prevede la possibilità di applicare la tariffa dell'imposta, ai fini dell'approvazione del bilancio, maggiorata entro i limiti di legge, vale a dire entro il limite massimo del 25% già stabilito dalla Giunta Provinciale;

CHE l'art. 31 della legge 23/02/1998 n° 448 fissa al 31 dicembre di ciascun anno il termine entro il quale gli Enti Locali possono deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali da applicare con decorrenza dal 1° gennaio dell' anno successivo;

VISTO l'art. 77 comma 30 del D.L. 112 del 25/06/2008 convertito in legge 133 del 6 agosto 2008, il quale ha confermato il blocco degli aumenti dei tributi locali, addizionali, aliquote (ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti per il triennio 2009/2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

VISTO il D.Lgs. 446/97;
VISTA la L. 448/98;
VISTA la L.R. 10/91;
VISTA la L.R. 48/91;
VISTA LA l.r. 23/98

SI PROPONE
CHE LA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERI

CONFERMARE, con decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) nella misura stabilita dalle tariffe Ministeriali maggiorate della percentuale del 25%.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE:

1. Copia art. 12 comma 2 del Regolamento Provinciale;
2. Copia art. 56 comma 2 del D.Lgs. 446/97;
3. Copia decreto 27/11/1998 n. 435;
4. Copia delibera N° 387 del 13/12/2010;
5. Copia art. 1 comma 154 L. 296/2006.
6. Copia art. 77 bis comma 30 L. 133/2008;

Il Responsabile dell'Unità Operativa
(Dott. Pasquale Costa)

Il Dirigente
(Dott. Antonino Calabrò)

VISTO: Il Presidente e l'Assessore

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 28/12/2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 28/12/2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE

_____

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to..*On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO*

L'Assessore Anziano

F.to*Dott. Antonino TERRANOVA*

Il Segretario Generale

F.to *Comm. Dott. Giuseppe SPADARO*

Il Presente atto sarà affisso all'Albo nel giorno festivo _____

L'ADDETTO

_____

Il presente atto è stato affisso all'Albo dal _____ al _____

L'ADDETTO

_____

Messina, lì_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione ✓ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 01 GEN. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° COMMA ART. 4 l.r. 5-7-1997 N. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materie elencate al 3° comma dell'art. 4 della legge

5-7-1997 n. 23.

Il SEGRETARIO GENERALE

_____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma ✓ dell'art. ✓ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 29 DIC. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to *Comm. Dott. Giuseppe SPADARO*

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 30 DIC. 2011

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

IL SEGRETARIO GENERALE

All. 1

Art. 9
(Rimborsi e recuperi)

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A. che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'Imposta Provinciale di Trascrizione deve essere presentata al PRA, per gli adempimenti di competenza ed alle conseguenti annotazioni sul Registro Progressivo, entro il termine di tre anni, unitamente alla nota di trascrizione originaria debitamente annullata.

2. Il PRA trasmette la documentazione alla Provincia la quale, con deliberazione della Giunta Provinciale, provvede al rimborso dell'importo dovuto.

3. Per i versamenti in eccesso il P.R.A. provvede a comunicare agli interessati con Raccomandata tassa a carico, entro 60 giorni dalla liquidazione, l'importo delle somme versate in eccedenza facendo presente che il rimborso delle somme, su domanda al P.R.A., non può essere effettuato decorsi tre anni dalla data di ricevuta della comunicazione.

4. Il P.R.A. trasmette, altresì, alla Provincia le pratiche relative al recupero delle differenze d'imposta e di eventuali sanzioni a seguito di errori per difetto in sede di liquidazione da parte del P.R.A.

Art. 10
(Agevolazioni fiscali)

1. Si applicano le esenzioni e le riduzioni previste per legge espressamente in relazione all'Imposta Provinciale di Trascrizione.

Art. 11
(Fornitura di dati)

1. Con cadenza mensile, sono assicurati alla Provincia i dati giornalieri delle riscossioni e dei versamenti dell'Imposta Provinciale di Trascrizione; tali dati dovranno essere forniti entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 12
(Misure dell'imposta)

1. L'Imposta Provinciale di Trascrizione è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministero delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art. 56, comma 11 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. Tali misure entrano in vigore dal 1° gennaio 1999.

2. Le misure così stabilite possono essere aumentate, entro i limiti di legge, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

3. La Provincia notifica, entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente Ufficio Provinciale del Pubblico Registro Automobilistico ed al Concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.

D.LGS 446/97 ALL. 2

Art. 53.

Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione.

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 54.

Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici

1. Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 55.

Tasse sulle concessioni delle regioni a statuto ordinario

1. Le regioni a statuto ordinario hanno la facoltà di non applicare, anche limitatamente ad alcune, le tasse sulle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.

Art. 56.

Imposta provinciale di trascrizione

1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 e relativo [illegible] approvato con regio decreto 19 agosto 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del venti per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province.

3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.

4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa in misura non inferiore ad una volta né superiore a quattro volte l'imposta dovuta. Detti adempimenti sono affidati allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche il quale riversa alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In caso di affidamento in concessione a terzi della riscossione delle tasse automobilistiche e dell'imposta di cui al comma 1, deve, comunque, essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva deve essere richiesta dalla provincia entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita. Ai rimborsi dell'imposta provvede la competente provincia.

5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta.

7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.

8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva costituzione delle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.

Geografia:

Caratteri naturali e storici del passaggio, con particolare riguardo agli interventi della Repubblica di Venezia sul territorio, nozioni generali sulla laguna veneta, sulla portualità di Venezia, sulla industrializzazione di Marghera e sui relativi problemi di subsidenza, inquinamento e salvaguardia ambientale; conoscenza dell'economia locale e delle attività produttive;

Storia dell'arte:

Caratteri generali dell'arte nei vari periodi storici: conoscenza particolare dell'arte veneziana dalle origini all'età moderna e suoi rapporti con le altre scuole; conoscenza dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico, dei musei, delle raccolte e delle opere in esposizione (comprese Isole e dintorni di Venezia).

Tradizioni e manifestazioni:

Conoscenza della storia della cultura a Venezia (letteratura, scienza, musica, stampa), delle tradizioni e feste popolari del passato, delle manifestazioni artistiche, folkloristiche, teatrali e della vita culturale di Venezia nel presente, della costruzione e storia della gondola.

Ville Venete:

Conoscenza storico-artistica delle ville della provincia e dalle più importanti ville del Veneto.

Itinerari turistici:

Conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni con riferimento all'ambito territoriale di esercizio della professione.

Lingua italiana:

È richiesto l'uso corretto e corrente della lingua italiana.

98A10762

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 novembre 1998, n. 435.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che abroga, a partire dal 1° gennaio 1999, l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e la relativa addizionale provinciale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 48;

Visto l'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce alle province la facoltà di istituire l'imposta provinciale di trascrizione sulle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, a norma dell'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto l'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure della imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in modo da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n. 223, che stabilisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nuove misure dell'imposta erariale di trascrizione calcolate sulla base della potenza effettiva dei veicoli;

Visto l'articolo 3, commi da 48 a 55, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che istituisce l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione in misura da determinare da parte di ciascuna provincia da un minimo dell'80 ad un massimo del 100 per cento dell'imposta erariale dovuta;

Visto l'articolo 8, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto i veicoli adattati ai portatori di handicap, di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo 8, sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, della addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dall'imposta di registro;

Visto l'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone che l'imposta erariale di trascrizione non è dovuta per i motocicli di qualsiasi tipo;

Ritenuta la necessità di determinare le misure dell'imposta provinciale di trascrizione applicando all'ammontare dell'importo stabilito per ogni formalità della tabella dell'imposta erariale di trascrizione, allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dal decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n. 223, la media corretta delle aliquote della addizionale provinciale fissate da ogni provincia;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 ottobre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 3-5144 del 9 novembre 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le misure dell'imposta provinciale di trascrizione da applicare alle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, sono stabilite nella tariffa di cui alla allegata tabella, che fa parte integrante del presente regolamento, distintamente per tipo e potenza dei veicoli.

2. Le misure dell'imposta di cui al comma 1 si applicano con le modalità di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Sono esenti dall'imposta provinciale di trascrizione gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli adattati ai soggetti portatori di handicap, indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 novembre 1998

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1998

Registro n. 3 Finanze, foglio n. 60

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 387 **del** 13 DIC. 2010

OGGETTO: TARIFFA IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) RER L'ANNO 2011.

L'anno duemiladieci il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	**RICEVUTO**	SI
2.	Assessore Dott. Antonino	**TERRANOVA**	SI
3.	Assessore Dott. Michele	**BISIGNANO**	NO
4.	Assessore Dott. Pietro	**PETRELLA**	SI
5.	Assessore Sig. Renato	**FICHERA**	SI
6.	Assessore Dott. Rosario	**CATALFAMO**	SI
7.	Assessore Dott. Pasquale	**MONEA**	SI
8.	Assessore Dott. Gaetano	**DUCA**	NO
9.	Assessore Prof. Giuseppe	**DI BARTOLO**	SI
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	**CUSUMANO**	NO
11.	Assessore Dott. Daniela	**BRUNO**	NO
12.	Assessore Dott. Maria	**PERRONE**	SI
13.	Assessore Sig. Giuseppe	**MARTELLI**	SI
14.	Assessore Sig. Pio	**AMADEO**	NO
15.	Assessore Dott. Mario	**D'AGOSTINO**	NO
16.	Assessore Dott. Rosario	**VENTIMIGLIA**	NO

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SCIACCA

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Let

LA GIUNTA PROVINCIALE

L

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

F.

VISTA la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli

—

Il
ne

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.I 23.12.2000;

—

M

—

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile d Ufficio dirigenziale finanziario;

C
fe
o

Ritenuto di provvedere in merito;

N

Ad unanimità di voti

-

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per fa integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

—

Il Presidente SU RICHIESTA DELL'ASSESSORE TERRANOVA, stante l'urgenza di provvedere in merito, propone che la presente delibera sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91.

LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

2° DIPARTIMENTO *GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, ECONOMATO*
TRIBUTI PROVINCIALI *- FITTI ATTIVI E PASSIVI*

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: ***Dott. Antonino Calabrò***

PROPOSTA

OGGETTO: TARIFFA IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) PER L'ANNO 2011

PREMESSO

CHE con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 168 del 28/12/1998, in attuazione del disposto dell'art. 56 del D.Lgs. 446/1997, veniva istituita, con decorrenza 01/01/1999, l'Imposta Provinciale sulle formalità di Trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.);

CHE l'art. 1 comma 154 della legge 296/2006 – Finanziaria 2007 ha dato facoltà alle Provincie di deliberare l'aumento della predetta imposta fino alla misura massima del 30% della tariffa minima stabilita dal Ministero delle Finanze;

CHE è intervenuto l'art. 77 bis della legge 133/2008 che sospende il potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi locali;

CHE con deliberazione della Giunta Provinciale **N° 257 del 14/12/2009** l'imposta è stata confermata, per l'anno 2010, nella misura del **25%** della tariffa minima stabilita dal Ministero delle Finanze, in virtù della normativa in vigore al momento dell'approvazione della medesima deliberazione ed è stato stato dato mandato al Dirigente competente di predisporre tempestivamente proposta di modifica del Regolamento I.P.T. con l'indicazione delle agevolazioni previste dalla normativa vigente;

CHE questo Ufficio Tributi ha predisposto il nuovo Regolamento I.P.T. il quale, previa approvazione del Consiglio Provinciale, prevede ulteriori esenzione ed agevolazioni per determinate categorie oltre a quelle previste per legge;

CHE il comma 2 dell'art. 12 del Regolamento Provinciale, in conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 56 del D.Lgs 446/97, prevede la possibilità di applicare la tariffa dell'imposta, ai fini dell'approvazione del bilancio, maggiorata nei limiti di legge, vale a dire entro il limite massimo del 25% già deliberato con delibera della Giunta Provinciale succitata;

CHE l'art. 27 della legge 28/02/1998 n° 448 fissa al 31 dicembre di ciascun anno il termine entro il quale gli Enti Locali possono deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali da applicare con decorrenza dal 1° gennaio dell' anno successivo;

VISTO l'art. 77 comma 50 del D.L. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge 133 del 6 agosto 2008, il quale ha confermato il blocco degli aumenti dei tributi locali, addizionali, aliquote (ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti) per il triennio

2009/2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, fatta eccezione per aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

VISTO il D.Lgs. 446/97;
VISTA la L. 448/98;
VISTA la L.R. 10/91;
VISTA la L.R. 48/91;
VISTA LA l.r. 23/98

SI PROPONE
CHE LA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERI

CONFERMARE, con decorrenza 01/01/2011, l'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) nella misura stabilita dalle tariffe Ministeriali maggiorate della percentuale del 25%.

Art. 9
(Rimborsi e recuperi)

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A. che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'Imposta Provinciale di Trascrizione deve essere presentata al PRA, per gli adempimenti di competenza ed alle conseguenti annotazioni sul Registro Progressivo, entro il termine di tre anni, unitamente alla nota di trascrizione originaria debitamente annullata.

2. Il PRA trasmette la documentazione alla Provincia la quale, con deliberazione della Giunta Provinciale, provvede al rimborso dell'importo dovuto.

3. Per i versamenti in eccesso il P.R.A. provvede a comunicare agli interessati con Raccomandata tassa a carico, entro 60 giorni dalla liquidazione, l'importo delle somme versate in eccedenza facendo presente che il rimborso delle somme, su domanda al P.R.A., non può essere effettuato decorsi tre anni dalla data di ricevuta della comunicazione.

4. Il P.R.A. trasmette, altresì, alla Provincia le pratiche relative al recupero delle differenze d'imposta e di eventuali sanzioni a seguito di errori per difetto in sede di liquidazione da parte del P.R.A.

Art. 10
(Agevolazioni fiscali)

1. Si applicano le esenzioni e le riduzioni previste per legge espressamente in relazione all'Imposta Provinciale di Trascrizione.

Art. 11
(Fornitura di dati)

1. Con cadenza mensile, sono assicurati alla Provincia i dati giornalieri delle riscossioni e dei versamenti dell'Imposta Provinciale di Trascrizione; tali dati dovranno essere forniti entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 12
(Misure dell'imposta)

1. L'Imposta Provinciale di Trascrizione è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministero delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art. 56, comma 11 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. Tali misure entrano in vigore dal 1° gennaio 1999.

2. Le misure così stabilite possono essere aumentate, entro i limiti di legge, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

3. La Provincia notifica, entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente Ufficio Provinciale del Pubblico Registro Automobilistico ed al Concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.

D.LGS 446/97 ALL. 2

Art. 53.

Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione.

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 54.

Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici

1. Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 55.

Tasse sulle concessioni delle regioni a statuto ordinario

1. Le regioni a statuto ordinario hanno la facoltà di non applicare, anche limitatamente ad alcune, le tasse sulle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.

Art. 56.

Imposta provinciale di trascrizione

1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo [illegible] di cui al regio decreto 19 ottobre 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del venti per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province.

3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.

4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa in misura non inferiore ad una volta né superiore a quattro volte l'imposta dovuta. Detti adempimenti sono affidati allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche il quale riversa alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In caso di affidamento in concessione a terzi della riscossione delle tasse automobilistiche e dell'imposta di cui al comma 1, deve, comunque, essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva deve essere richiesta dalla provincia entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita. Ai rimborsi dell'imposta provvede la competente provincia.

5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta.

7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.

8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva conoscenza delle parti in merito dei rispettivi adempimenti.

Geografia:

Caratteri naturali e storici del passaggio, con particolare riguardo agli interventi della Repubblica di Venezia sul territorio, nozioni generali sulla laguna veneta, sulla portualità di Venezia, sulla industrializzazione di Marghera e sui relativi problemi di subsidenza, inquinamento e salvaguardia ambientale; conoscenza dell'economia locale e delle attività produttive;

Storia dell'arte:

Caratteri generali dell'arte nei vari periodi storici: conoscenza particolare dell'arte veneziana dalle origini all'età moderna e suoi rapporti con le altre scuole; conoscenza dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico, dei musei, delle raccolte e delle opere in esposizione (comprese Isole e dintorni di Venezia).

Tradizioni e manifestazioni:

Conoscenza della storia della cultura a Venezia (letteratura, scienza, musica, stampa), delle tradizioni e feste popolari del passato, delle manifestazioni artistiche, folkloristiche, teatrali e della vita culturale di Venezia nel presente, della costruzione e storia della gondola.

Ville Venete:

Conoscenza storico-artistica delle ville della provincia e dalle più importanti ville del Veneto.

Itinerari turistici:

Conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni con riferimento all'ambito territoriale di esercizio della professione.

Lingua italiana:

È richiesto l'uso corretto e corrente della lingua italiana.

98A10762

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 novembre 1998, n. 435.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che abroga, a partire dal 1° gennaio 1999, l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e la relativa addizionale provinciale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 48;

Visto l'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce alle province la facoltà di istituire l'imposta provinciale di trascrizione sulle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, a norma dell'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto l'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure della imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in modo da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n. 223, che stabilisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nuove misure dell'imposta erariale di trascrizione calcolate sulla base della potenza effettiva dei veicoli;

Visto l'articolo 3, commi da 48 a 55, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che istituisce l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione in misura da determinarsi da parte di ciascuna provincia da un minimo dell'80 ad un massimo del 100 per cento dell'imposta erariale dovuta;

Visto l'articolo 8, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto i veicoli adattati ai portatori di handicap, di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo 8, sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, della addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dall'imposta di registro;

Visto l'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone che l'imposta erariale di trascrizione non è dovuta per i motocicli di qualsiasi tipo;

Ritenuta la necessità di determinare le misure dell'imposta provinciale di trascrizione applicando all'ammontare dell'importo stabilito per ogni formalità della tabella dell'imposta erariale di trascrizione, allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dal decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n. 223, la media corretta delle aliquote della addizionale provinciale fissate da ogni provincia;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 ottobre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 3-5144 del 9 novembre 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le misure dell'imposta provinciale di trascrizione da applicare alle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, sono stabilite nella tariffa di cui alla allegata tabella, che fa parte integrante del presente regolamento, distintamente per tipo e potenza dei veicoli.

2. Le misure dell'imposta di cui al comma 1 si applicano con le modalità di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Sono esenti dall'imposta provinciale di trascrizione gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli adattati ai soggetti portatori di handicap, indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 novembre 1998

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1998

Registro n. 3 Finanze, foglio n. 60

ER

ne,

LEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE:

- Copia art. 12 comma 2 del Regolamento Provinciale;
- Copia art. 56 comma 2 del D.Lgs. 446/97;
- Copia decreto 27/11/1998 n. 435;
- Copia delibera N° 257 del 14/12/2009;
- Copia art. 1 comma 154 L. 296/2006.
- Copia art. [illegible]bis comma 30 L. 133/2008;

sponsabile dell'Unità Operativa
(Dott. Pasquale Costa)

Il Dirigente
(Dott. Antonino Calabrò)

VISTO: Il Presidente e l'Assessore

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 23-11-2010

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 23-11-2010

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'Assessore Anziano

F.to Dott. Antonino TERRANOVA

Il Segretario Generale

F.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo nel giorno festivo _____

L'ADDETTO

_____

Messina, lì _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo dal _____ al _____

L'ADDETTO

_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° COMMA ART. 4 l.r. 5-7-1997 N. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materie elencate al 3° comma dell'art. 4 della legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma ___/___ dell'art. ___/___ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 13 DIC. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 14 DIC. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che gia' godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 curo;

e) le modalita' di versamento degli importi dovuti.

147. L'imposta e' dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed e' determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.

148. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.

149. L'imposta puo' essere istituita per le seguenti opere pubbliche:

a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
f) opere di restauro;
g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attivita' culturali, allestimenti museali e biblioteche;
i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.

150. Il gettito complessivo dell'imposta non puo' essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

151. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

152. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), le modalita' ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonche' le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.

153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle quali puo' essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, con priorita' per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni.

154. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la parola: "venti" e' sostituita dalla seguente: "trenta".

155. Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia sull'istanza entro i successivi trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravi delle passivita' totali o,

Art. 77 bis

All. 6

ma

30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il